



LIQ.COUFR. 7/25
Sez. 25/25
Rep. 25

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO

- SEZIONE PRIMA -

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Presidente
Giudice rel.
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario per l'apertura della procedura di liquidazione controllata n. 21 del 2025 promosso su istanza depositata in data 9.4.2025

DA

- letta la domanda del debitore volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
- esaminati gli atti, tra cui la relazione depositata dal gestore della crisi ai sensi dell'art. 269 CCII, da cui risulta un giudizio complessivo di completezza e attendibilità della documentazione fornita dal debitore;
- sentito il Giudice relatore;
- rilevata la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. b), CCII, in considerazione del fatto che il ricorrente è residente in
- rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che dalla lettura della relazione del Gestore non emergono atti in frode ai creditori;



- rilevato che il debitore, oggi lavora alle dipendenze della società in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 15 settembre 2023;
- ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett c) CCII posto che:
da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di consumatore;
da un punto di vista oggettivo l'indebitamento è pari ad euro 272.341,75, di cui euro 268.091,75 nei confronti dell'unico creditore chirografario, a fronte di un attivo che consta del reddito mensile di euro 1675,00 e della titolarità di un'automobile e di una moto;
- ritenuto che ai sensi dell'art. 275 comma 3 CCII nel caso in cui al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico, per l'attività svolta dal professionista in entrambi le fasi;
- considerato che viene precisato sin d'ora che, alla luce dell'art. 6 CCII, non può essere riconosciuto carattere di prededucibilità al credito avente ad oggetto il compenso spettante al legale che abbia assistito parte ricorrente per la presentazione della domanda di apertura della liquidazione controllata

P.Q.M.

- DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei beni di
- NOMINA Giudice Delegato
- NOMINA Liquidatore il Gestore della crisi con studio in
- ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori **termine fino a 90 gg** entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;



- ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione eventualmente esistenti;
- DISPONE che il Liquidatore depositi istanza motivata per la quantificazione della quota del reddito del debitore che dovrà essere acquisita dalla procedura;
- DISPONE a cura della Cancelleria l'inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia;
- DICHIARA che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, ivi inclusi i pignoramenti mobiliari o presso di terzi anteriori all'apertura della liquidazione;
- AVVISA che gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti, anche per effetto di cessioni di crediti anteriori all'apertura della liquidazione, o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione controllata sono inefficaci rispetto alla massa;
- ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 15.4.2025

Il Giudice relatore

Il Presidente

